

DISCIPLINA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL SETTORE FLOROVIVAISTICO

*Il provvedimento **disciplina per la prima volta** in modo organico il **settore florovivaistico**, dando ordine ad una normativa finora suddivisa e dispersa, anche a livello regionale.*

*Era avvertita da tempo l'esigenza di dare alle imprese e ai liberi professionisti **un quadro unitario** per sostenere questo settore, che ha forti esigenze nel campo della ricerca e dello sviluppo, dettate dalla turnazione dei prodotti, dall'obsolescenza dei mezzi tecnologici, dall'aggiornamento costante, in **un mercato sempre più competitivo**.*

*Oltre a rappresentare **un'eccellenza della nostra produzione italiana**, del made in Italy, ha un ruolo importante nella nostra economia. Il **florovivaismo** rappresenta, infatti, il 5% della produzione agricola totale in Italia e si estende su una superficie di quasi 30mila ettari, conta **23mila aziende e 100mila addetti**, di cui 14mila coltivano fiori e piante in vaso e 7mila sono vivai. Il comparto vale circa 2,5 miliardi di euro. In Europa, le aziende florovivaistiche contano un fatturato di oltre 20 miliardi di euro e l'Italia, vale il 15% della produzione comunitaria.*

*Questa filiera, inoltre, si integra pienamente nella **green economy**. Una ragione in più per sostenere lo sviluppo e la redditività di tutte le imprese florovivaistiche, **incentivando il consumo di verde** sia pubblico che privato, in aree urbane e extraurbane. Considerato il valore del "verde", in termini di qualità della vita, di lotta all'inquinamento, e nella riqualificazioni delle città e delle aree interne.*

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari della proposta di legge "Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico" ([AC 1824](#)) e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

DEFINIZIONI (ART. 1)

La disciplina introdotta concerne la coltivazione, la promozione, la valorizzazione, la comunicazione, la commercializzazione, la qualità e l'utilizzo dei prodotti florovivaistici (comma 1).

Il settore florovivaistico comprende la produzione di prodotti vegetali e materiale di propagazione. In entrambi i casi i prodotti possono avere carattere ornamentale e non ornamentale (comma 2).

Sono, quindi, individuati i seguenti cinque **macro-comparti produttivi** (comma 3):

- a) **floricoltura** (fiori, foglie, piante in vaso);
- b) **produzione di organi di propagazione gamica** (semi, bulbi e tuberi);
- c) **vivaismo ornamentale** (produzione di piante intere);
- d) **vivaismo frutticolo**;
- e) **vivaismo forestale** (produzione di piante e semi forestali e/o da bosco).

La filiera florovivaistica (comma 4) comprende le attività di tipo agricolo e le attività di supporto quali quelle di tipo industriale e di servizio, e, in particolare:

- a) i **costitutori** e i **moltiplicatori** di materiale di produzione, le industrie che producono i mezzi di produzione e che costruiscono mezzi di protezione, locali climatizzati, impiantistica e macchinari specializzati;
- b) i **grossisti** e altri intermediari, le industrie che producono materiali per il confezionamento e la distribuzione al dettaglio (mercati, progettisti del verde, giardinieri, fioristi, punti di vendita, centri di giardinaggio, grande distribuzione, ambulanti, rivenditori e impiantisti).

Nell'ambito della filiera sono inclusi (comma 5) i servizi relativi alla logistica e ai trasporti, le società coinvolte nella creazione di nuove varietà vegetali, i professionisti che svolgono attività di progettazione e realizzazione del verde ornamentale urbano, extraurbano e forestale e i manutentori del verde e degli impianti.

CONCORSI DI IDEE DESTINATI NONCHÉ ISTITUZIONE DI PREMI (ART. 2)

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito del **Piano nazionale per il settore florovivaistico**, bandisce **concorsi di idee destinati alle aziende e ai giovani diplomati** in discipline attinenti al florovivaismo, per l'ideazione e la realizzazione di prodotti tecnologici volti allo sviluppo della produzione florovivaistica ecosostenibile, e **istituisce premi** per la realizzazione di pareti vegetali urbane volte a realizzare interventi ecosostenibili o di miglioramento estetico dei luoghi, nonché a creare aree d'ombra con finalità di contenimento della spesa energetica.

INTERVENTI PER IL SETTORE DISTRIBUTIVO (ART. 3.)

All'interno del Piano nazionale possono essere individuati i siti regionali destinati ad ospitare le **piattaforme logistiche** per il settore florovivaistico distinte per aree nord, centro, sud, isole maggiori e zone svantaggiate (comma 1). Alle Regioni è data facoltà di prevedere

norme semplificate per il **mutamento della destinazione d'uso** di manufatti aventi natura di chioschi su strada (rivendite di giornali e riviste ecc.) al fine della loro trasformazione in rivendite di fiori e di piante (comma 2).

ATTIVITÀ AGRICOLA FLOROVIVAISTICA (ART. 4)

L'**attività florovivaistica** viene inquadrata definitivamente nella **cornice delle attività agricole**. Si specifica, infatti, che essa è esercitata dall'**imprenditore agricolo** di cui all'articolo 2135 del codice civile – incluso l'agricoltore agricolo professionale – con qualsiasi tecnica e con l'eventuale utilizzo di strutture fisse o mobili (comma 1).

L'attività consiste (comma 2), nella **produzione**, nella **manipolazione del vegetale** nonché e nella sua **commercializzazione** ove quest'ultima risulti connessa alle precedenti.

Sono considerate prestazioni accessorie rispetto alla produzione e vendita di piante e fiori coltivati in vivaio la **stipula di contratti di coltivazione degli esemplari arborei, il trasporto e la messa a dimora**. Sono, inoltre, considerate attività di pertinenza agricola le operazioni culturali che riguardano la manutenzione degli spazi a verde nel territorio urbano pubblico o privato (comma 3).

Le aziende vivaistiche già autorizzate alla **coltivazione di specie forestali** possono stipulare **accordi con le amministrazioni, gli enti e le agenzie regionali** per contribuire alla produzione di **materiale forestale certificato**, contribuendo a riqualificare il nostro territorio montano (comma 4).

Un **decreto ministeriale** stabilirà: gli **aspetti tecnici** relativi all'insediamento delle strutture di protezione indispensabili per l'esercizio delle attività agricole; le figure professionali principali che operano nell'ambito della produzione, della manutenzione e della commercializzazione della settore (comma 5).

DISTRETTI FLOROVIVAISTICI (ART. 5)

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono individuare i distretti florovivaistici in **ambiti territoriali, zone vocate o storicamente dedicate**, al fine di beneficiare di **premialità** in funzione della programmazione dello sviluppo rurale (comma 1). Una volta costituiti i distretti, le Regioni saranno chiamate ad adeguare i contenuti dei **piani di gestione del territorio locali** (comma 4). Nei distretti sono previste azioni per la salvaguardia delle aziende florovivaistiche, con particolare riferimento agli **aspetti fitosanitari**.

Nelle aree agricole destinate alle attività florovivaistiche possono svolgersi interventi per rimuovere **situazioni di criticità** dal punto di vista funzionale e ambientale, con particolare riguardo al corretto assetto idraulico e idrogeologico (comma 2).

Nei distretti in esame possono essere favorite attività connesse all'agricoltura quali gli **agriturismi** (comma 3).

TAVOLO TECNICO DEL SETTORE FLOROVIVAISTICO (ART. 6)

È istituito poi il **Tavolo tecnico del settore florovivaistico** con **compiti** di coordinamento delle attività di filiera, di promozione e sviluppo dell'internazionalizzazione del settore, di monitoraggio dei dati economici con particolare riguardo all'evoluzione del vivaismo ornamentale, di studio delle varietà storiche, di attività consultiva e promozione di progetti innovativi, di elaborazione di progetti specifici da attivare con la creazione di fondi dedicati al settore, infine di elaborazione di indicazioni di guida omogenee, da declinare in ambito locale, relative alla gestione del verde pubblico (commi 1 e 2).

Al tavolo parteciperanno **rappresentanti delle istituzioni**, delle **organizzazioni professionali agricole**, **associazioni del settore florovivaistico**, **rappresentanti della cooperazione** e delle **categorie del commercio**, nonché degli **appartenenti ai collegi e agli ordini professionali**. Il Tavolo poi potrà estendere la partecipazione ai propri lavori in qualità di osservatori anche ai **rappresentanti di altre categorie**, ovvero: **consorzi**, **mercati**, **distretti nazionali**, **sindacati** e altre istituzioni e agenzie nazionali, come **Agea**, **Ismea**, **Istat**, **Crea**, **CNR**, **Enea**, le **università** e la **società di ortofrutticoltura italiana** (commi 3,4,5, 6 e 7).

Nell'ambito del Tavolo sono istituiti due osservatori: l'**Osservatorio per i dati statistici ed economici**, che è chiamato al monitoraggio dei dati economici del settore florovivaistico, con particolare riguardo alle importazioni e alle esportazioni tra l'Unione europea e i Paesi terzi (commi 8 e 9); è inoltre istituito l'**Osservatorio del vivaismo ornamentale frutticolo e del verde urbano e forestale**, con il compito di esprimere pareri e di promuovere la qualità dei materiali vivaistici citati (commi 10 e 11). I membri del Tavolo tecnico del settore florovivaistico sono poi chiamati a predisporre, modificare e ad approvare il **Piano nazionale del settore florovivaistico** (commi 13).

Infine, il Tavolo è chiamato a formulare pareri ed esprimere proposte sulla gestione delle emergenze fitosanitarie (comma 12).

UFFICIO PER LA FILIERA DEL FLOROVIVAISMO (ART. 7)

Una disposizione riguarda l'ufficio per la filiera del florovivaismo, cambiandone la denominazione e dedicandola appunto allo **Sviluppo delle imprese e cooperazione della filiera del florovivaismo (PQAI II)**. Le funzioni dell'ufficio dirigenziale saranno definite con un decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.

FLOROVIVAISMO E SVILUPPO DELLA GREEN ECONOMY (ART. 8)

È istituito un **Coordinamento permanente di indirizzo e orientamento per il florovivaismo e la green economy**. Si tratta di un organo di coordinamento ministeriale **tra cinque Ministeri**, per **promuovere il settore** del florovivaismo e l'inserimento di tutte le attività connesse al verde e alla sua **promozione nella transizione ecologica** di oggi.

PIANO NAZIONALE DEL SETTORE FLOROVIVAISTICO (ART. 9)

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali (Mipaaf) viene adottato, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, il **Piano nazionale del settore**

florovivaistico, al fine di determinare le misure per il settore, anche per consentire successivamente il recepimento da parte delle Regioni nei singoli piani di sviluppo rurale (PSR) (commi 1 e 2).

Individua, in particolare, le politiche da attuare in materia di: **aggiornamento normativo, formazione professionale**, valorizzazione e qualificazione delle **produzioni, ricerca e sperimentazione, innovazione tecnologica**, gestione ottimizzata dei **fattori produttivi, certificazione** di processo e di prodotto, **comunicazione, promozione, internazionalizzazione, logistica, informazione** a livello europeo. Il Piano vige per **tre anni** e può individuare anche strategie per il **verde urbano**, per la **promozione di aree verdi, foreste urbane e periurbane**, secondo la visione di sostituire il più possibile nei nostri contesti di città e aree metropolitane le aree asfaltate con spazi verdi (commi 3 e 4).

Per il **finanziamento della ricerca** nel campo delle nuove **varietà ornamentali** e di progetti di **ricerca e di sviluppo del settore florovivaistico** proposti dal Tavolo e previsti dal Piano, è autorizzata la spesa di **1 milione di euro** per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 (comma 4-bis).

QUALITÀ DELLE PRODUZIONI E MARCHI (ART. 10)

Le Regioni, d'intesa con il Ministero per le Politiche agricole alimentari e forestali, possono istituire **marchi per certificare** il rispetto di **standard di prodotto e di processo dei prodotti florovivaistici**. Il Dicastero agricolo è chiamato a promuovere i marchi e a favorire la stipula di specifici **protocolli e disciplinari collegati**. Sarà possibile anche la redazione di **disciplinari di coltivazione biologica sostenibile**.

Il Ministero promuove l'adesione a **sistemi di certificazione internazionalmente riconosciuti**.

PIANO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE (ART. 11)

Si prevede che il Ministero per le Politiche agricole alimentari e forestali predisponga un **Piano di comunicazione e promozione** che comprenda tutte le azioni di valorizzazione del settore sulla base degli obiettivi elaborati dal Tavolo tecnico del settore florovivaistico (comma 1). Per il **finanziamento** delle attività di comunicazione e di promozione previste sulla base degli obiettivi elaborati dal Tavolo, è autorizzata la spesa di **1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021** (comma 1-bis).

INVESTIMENTI NELLE AREE VERDI URBANE (ART. 11-BIS)

I **Comuni** possono utilizzare, nel rispetto dell'equilibrio dei rispettivi bilanci, una quota delle risorse non vincolate, disponibili per **spese di investimento** nei propri bilanci, allo scopo di sostenere spese della medesima natura volte a favorire lo **sviluppo del verde urbano e a migliorare le aree verdi urbane esistenti** (commi 1 e 2).

CENTRI PER IL GIARDINAGGIO (ART. 12)

Sono regolamentati i **centri di giardinaggio: aziende agricole** – ove rispettino i requisiti

dell'articolo 2135 del codice civile – che operano nel settore del giardinaggio e del florovivaismo, quindi con luoghi affiancati, **aperti al pubblico**, dotati di punti vendita impegnati in attività anche di **vendita al dettaglio** (comma 1).

L'attuazione delle disposizioni è rimandata ad un successivo decreto del Ministro; lo schema di regolamento, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti (commi 2 e 2-bis).

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI MANUTENTORE DEL VERDE (ART. 13)

Viene disciplinata l'attività di **manutentore del verde**, un ruolo professionale e tecnico del settore già descritto negli "standard professionali e formativi del manutentore del verde", cui il Ministero è chiamato a dare attuazione.

CONTRATTI DI COLTIVAZIONE (ART. 14)

Le **amministrazioni pubbliche** possono stipulare, nell'ambito di **accordi quadro** della durata massima di sette anni, la stipula di **contratti di coltivazione con aziende florovivaistiche** che si occupino della coltivazione, della preparazione della pianta, della fornitura, della sistemazione del sito di impianto, della messa a dimora della pianta e della sua cura fino al momento dell'attecchimento. Costituiscono **titolo preferenziale** per la stipulazione degli accordi quadro la presentazione di **progetti** di realizzazione del **verde urbano**, volti a **favorire il valore multifunzionale del verde**. Il contratto può essere redatto anche sotto forma di sponsorizzazione (commi 1-4).

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA CURA DEL VERDE URBANO (ART. 14-BIS)

I **comuni** possono adottare misure volte a **favorire la partecipazione volontaria** di **associazioni di cittadini alla cura del verde** urbano o rurale.

CREAZIONE E FINALITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI (ART. 15)

Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali favorisce la **costituzione di organizzazioni di produttori** del settore florovivaistico anche a livello interregionale, al fine di consentire la **riduzione dei passaggi intermedi tra produttore e consumatore**, aumentando il potere contrattuale in particolare delle aziende di piccole dimensioni.

CRITERI DI PREMIALITÀ NELL'AMBITO DEI PSR (ART. 16)

Il Ministero è chiamato a **coordinarsi con le Regioni** per individuare **criteri di premialità** e **misure dedicate alle aziende florovivaistiche** nell'ambito dei **piani di sviluppo rurale (PSR)** e dei **piani strategici** collegati a favore delle organizzazioni dei produttori florovivaistici.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA (ART. 17)

Le disposizioni della legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province

autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i relativi statuti e le norme di attuazione.

COPERTURA FINANZIARIA (ART. 18)

Un **milione di euro**, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, è destinato per il **finanziamento di progetti di ricerca e di sviluppo** del settore del florovivaismo.